



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
PALERMO – In Liquidazione
GESTIONE SEPARATA IRSAP

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3.974 del 29 LUG 2014

OGGETTO: Lavori di costruzione dello stabilimento industriale nell'agglomerato consortile di Carini della Soc. Nuova Magliabella Creazioni s.a.s. – Proroga termine fine lavori.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n.8 del 12.01.2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n.1576 del 28.03.2012, con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n.8 del 12.01.2012;

VISTO lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n.44/GAB del 06.03.2013;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n.344 del 22.02.2013 con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.16 della legge regionale n.10 del 30.04.1991, da stipulare tra l'I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestioni a contabilità separata I.R.S.A.P.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n.5 del 05.03.2013 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestioni a contabilità separata I.R.S.A.P.;

VISTI gli accordi tra pubbliche amministrazioni stipulati tutti in data 05.03.2013, tra l'I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestione a contabilità separata dell'I.R.S.A.P., conformi allo schema come sopra approvato;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n.9 del 15.12.2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art.19 della L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare n. 4 del 25 luglio 2013 dell'Ass.to delle Attività Produttive e dell'Economia;

VISTA, in quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 04.01.1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della sopra citata legge regionale n.8 del 12.01.2012;

VISTO il disciplinare per le imprese che si insediano negli agglomerati del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della provincia di Palermo approvato con Deliberazione di Comitato Direttivo n. 18 del 23.4.2010;

PREMESSO CHE:

- con atto pubblico di vendita redatto dal notaio M.A. Morici di Palermo in data 28.1.2003 n. di rep. 44467, racc. n.9251, registrato a Palermo il 7.2.2003 al n. Iv/506, è stata venduta un'area industriale ubicata nell'agglomerato di Carini, estesa mq 6.250 alla società Nuova Magliabella Creazioni s.a.s. per l'importo di €. 32.0101,64 oltre IVA, per la realizzazione di uno stabilimento industriale per svolgere l'attività di produzione di pigiameria - intimo-biancheria per casa;
- secondo quanto previsto dall'art.3 del Disciplinare approvato con delibera di C.D. n.18/2010, l'impresa alla quale viene ceduto il terreno da parte del Consorzio *si impegna ad iniziare e finire i lavori dello stabilimento, rispettivamente entro due anni e quattro anni dalla stipula dell'atto pubblico di compravendita;*
- le predette condizioni sono state inserite nel su citato contratto di compravendita;
- con nota pervenuta al Consorzio il 7 aprile 2003 la società acquirente ha chiesto il rilascio del nulla osta per la realizzazione di un capannone industriale, allegando la relativa documentazione di rito;
- con nota inviata al Comune di Carini in data 5 aprile 2003 la società ha richiesto il rilascio della concessione edilizia;
- con nota del 5.8.2005 n. di prot. 28325 il Comune di Carini, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha richiesto la integrazione della documentazione prodotta dalla società Nuova Magliabella;
- con ulteriore nota del 2.2.2006, n. di prot. 4515, il Comune di Carini richiedeva alla società la produzione di altra documentazione ai fini del rilascio della concessione;
- in data 30.1.2007 la società comunicava al Comune di Carini l'inizio dei lavori;
- in data 28.2.2007 con Ordinanza n.261 di pari data, il Comune di Carini, per il tramite del Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive, notificava ai rappresentanti legali della soc. Nuova Magliabella l'ordine di sospendere i lavori. La durata della sospensione veniva prevista in giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento;
- la società, per il tramite del proprio legale, ha contestato le motivazioni esplicitate nel provvedimento di sospensione, chiedendone la immediata revoca;
- l'ANAS, a seguito della richiesta di concessione per l'apertura di accessi al Km 281+200 della SS113 ed al rilascio del nulla osta per la realizzazione dello stabilimento, in data 6.11.2008 avviava il procedimento istruttorio che si concludeva, dapprima con un provvedimento di diniego, datato 3.3.2009 n. prot CPA-0006714-P e successivamente, a seguito delle osservazioni formulate dalla società, veniva espresso parere favorevole alla richiesta di apertura di un passaggio di accesso comunicato con missiva del 9.4.2009 n. di prot. CPA-0021731-P;
- Con nota pervenuta al Consorzio di Palermo il 23.2.2010 la società comunicava di avere ottenuto da parte dell'ANAS la concessione per l'allargamento dell'apertura del passaggio di accesso al proprio lotto, informando con successiva nota del 25.3.2010 di avere ultimato i lavori de quo;

RILEVATO che questo Ufficio ha avviato il procedimento di revoca dell'area industriale in parola con nota prot. PE/2012/51/L del 15.10.2012 per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori dello stabilimento da parte della società in questione;

CHE con nota dell'8.11.12, assunta al prot. n. 5193 del 14.11.12 e con successiva missiva del 9.1.2013, la società ha chiesto una proroga dei termini di fine lavori adducendo le difficoltà affrontate per ottenere le autorizzazioni/concessioni da parte degli Enti competenti nei tempi utili per consentire la ultimazione dei lavori;

VISTA la documentazione fotografica prodotta dalla società Magliabella dalla quale si evince l'avvenuta realizzazione della struttura portante dello stabilimento;

RICHIAMATO l'art. 23 della L.R. N.1/1984 nonché l'art. 3 del disciplinare per l'insediamento nell'agglomerato industriale, che i termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati una sola volta e per non più di 18 mesi in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati;

ATTESO che in data 14.2.2013 si è tenuta una riunione con i rappresentanti di Confindustria Palermo, nelle persone del Dott. Giuseppe Todaro n.q. di delegato alla legalità e Albanese Alessandro, n.q. di Presidente di Confindustria, Alfonso Cicero n.q. di Commissario dell'IRSAP, il Dott. Antonino Montalbano n.q. Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Palermo, il Dott. Giuseppe Francesco Barbera n.q. di Direttore Generale, l'Ing. Gaetano Collura n.q. di Dirigente Tecnico e i Sigg.ri Francesco e Antonio Vassallo n.q. di titolari della società Nuova Magliabella nella quale sono stati rappresentati i motivi della mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti imputabili ai ritardi per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Che tali situazioni sono state ben evidenziate al fine di consentire il rilancio della società e lo svolgimento dell'attività lavorativa con ricadute occupazionali ed economiche che l'IRSAP nella sua missione istituzionale deve cercare di supportare con ogni mezzo specialmente in questo particolare periodo di crisi occupazionale;

DATO ATTO, pertanto, che la soc. Nuova Magliabella Creazioni s.a.s. si è trovata nella impossibilità di completare le opere nei termini previsti per cause e motivazioni non imputabili alla medesima società bensì dipendenti dalle lungaggini burocratiche e amministrative per il rilascio delle richieste autorizzazioni.

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni previste dalla legge ora citata e dal disciplinare per potere concedere una proroga del termine di fine lavori per un periodo non superiore a mesi 18;

Per tutto quanto sopra,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. Di concedere, ex art.23 della L.R. n.1/1984 e del disciplinare adottato con delibera di CD n. 18/2010, una proroga del termine di fine lavori alla soc. Nuova Magliabella Creazioni s.a.s. fissandolo in mesi 18 dalla data del presente provvedimento;
2. Di condizionare l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte della Società Nuova Magliabella di una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, con escussione a prima richiesta, pari al 15% del valore di vendita dell'area industriale quale garanzia per la realizzazione dell'investimento nei nuovi termini suddetti;
3. Di incaricare il funzionario direttivo Dott. G.vo Saito alla notifica del presente provvedimento alla società in oggetto;
4. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n.10 del 30.4.1991, si attesta che nella formulazione della proposta di determinazione di cui all'oggetto, sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonino Montalbano



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Dirigente Responsabile del Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Palermo, si esprime parere tecnico favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Daniele Tricomi

Il Direttore Generale

- ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Palermo
- Visto il parere tecnico favorevole del Dirigente Area Tecnica;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione,

DETERMINA

- 1 Concedere, ex art.23 della L.R. n.1/1984 e del disciplinare adottato con delibera di CD n. 18/2010, una proroga del termine di fine lavori alla soc. Nuova Magliabella Creazioni s.a.s. fissandolo in mesi 18 dalla data del presente provvedimento
- 2 Condizionare l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte della Società Nuova Magliabella di una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria , con escussione a prima richiesta, pari al 15% del valore di vendita dell'area industriale quale garanzia per la realizzazione dell'investimento nei nuovi termini suddetti.
- 3 Incaricare il funzionario direttivo Dott. G.vo Saito alla notifica del presente provvedimento alla società in oggetto.
- 3 Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera
n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012